



COMUNE DI CARPENEDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O
PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI
PUBBLICITARI SULLE STRADE
COMUNALI E SULLE AREE PUBBLICHE
O DI USO PUBBLICO.**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 29/2007
Variato con deliberazione C.C. 70/2007**

INDICE

TITOLO I° Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 2 Nozione di centro abitato e centro storico
- Art. 3 Classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari
- Art. 3bis Definizione mezzi di supporto
- Art. 4 Dimensioni e caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi
- Art. 5 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

TITOLO II° Norme comuni a tutte le forme di pubblicità

- Art. 6 Ubicazioni lungo le strade e le fasce di pertinenza.
- Art. 7 Deroghe alle distanze in centro abitato
- Art. 8 Le priorit  nel posizionamento
- Art. 9 Stazioni di rifornimento carburante

TITOLO III° Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

- Art. 10 Autorizzazioni – Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 11 Domanda al Comune
- Art. 12 Termine e validit  autorizzazione - Rinnovo autorizzazione
- Art. 13 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 14 Decadenza autorizzazione
- Art. 15 Volturazione dell'autorizzazione
- Art. 16 VARIAZIONE MESSAGGIO PUBBLICITARIO

TITOLO IV° Disciplina particolare di mezzi ed impianti pubblicitari

- Art. 17 Preinsegne
- Art. 18 Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorieta 
- Art. 19 Zone vincolate - Divieto installazione mezzi pubblicitari
- Art. 20 Deroga al divieto in zone vincolate
- Art. 21 Limitazione alla pubblicita' sonora
- Art. 22 Altri divieti e limitazioni

TITOLO V° Vigilanza e misure sanzionatorie

- Art. 23 Vigilanza
- Art. 24 Sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada
- Art. 25 Sanzione tributarie, interessi e contenzioso
- Art. 26 Sanzione accessoria - rimozione dei mezzi pubblicitari
- Art. 27 Ripristino dello stato dei luoghi

TITOLO VI° Disposizioni finali e transitorie

- Art. 28 Segnali turistici e di territorio
- Art. 29 Segnali che forniscono indicazione di servizi utili
- Art. 30 Corrispettivo e canone
- Art. 31 Oneri di rimozione
- Art. 32 Norme transitorie
- Art. 33 Soppresso
- Art. 34 Entrata in vigore

TITOLO I°

Disposizioni generali

Art. 1

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento riguardano i mezzi pubblicitari, gli impianti di pubblicità e propaganda e le tende solari in centro storico visibili da pubblica via (solo con scritte), come di seguito definiti, collocati, lungo le strade comunali o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale adottato ai sensi del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 con delibera consiliare n. 520 del 29.11.1994 e s.m.i.
3. Le norme relative alla pubblicità contenute nel presente Regolamento si applicano alla diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili, nell'ambito del territorio comunale.
4. L'effettuazione di particolari forme di pubblicità e la installazione, anche temporanea, di impianti pubblicitari nel territorio comunale, e tende solari in centro storico visibili da pubblica via (solo con scritte), deve essere preventivamente autorizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, o il versamento della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

Art. 2

NOZIONE DI CENTRO ABITATO E CENTRO STORICO (Art. 3 CdS)

1. Si definisce Centro Abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e delimitato da apposito segnale di inizio e fine centro abitato.
2. All'interno del centro abitato vi è la delimitazione del CENTRO STORICO come individuato nel P.G.T. del Comune di Carpenedolo.

Art. 3

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (Art. 23 CdS – Art. 47 Reg. 495/92)

1. E' da considerare **“insegna d'esercizio”** la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli o da marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
 - 1.a **L'insegna d'esercizio** può essere integrata con simboli e marchi di altre ditte, seppure attinenti all'attività.

1.b **I mezzi pubblicitari** si classificano secondo la loro collocazione in :
a – bandiera orizzontale (rispetto il senso dei veicoli transitanti sulla strada)
b – bandiera parallela (rispetto il senso dei veicoli transitanti sulla strada)
c – a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici industriali, commerciali e direzionali.

Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

2. Si definisce **“preinsegna o freccia direzionale”** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Dimensioni massime consentite come definite all'art. 4 del presente Regolamento
3. Si definisce **“cartello”** quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate purché per immagini uguali. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. Dimensioni massime consentite come definite all'art. 4 del presente Regolamento
4. Si considera **“manifesto”** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari (impianti pubbliche affissioni). Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. Le dimensioni massime sono in relazione alla dimensione del supporto porta manifesto come definite dal Regolamento comunale sul servizio pubbliche affissioni.
5. Si considera **“striscione”** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura (prevalentemente stoffa o pvc), privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli e non finalizzati ad elementi pubblicitari di prodotti, case produttrici, campagne promozionali, ecc.; si può ammettere l'indicazione dello “sponsor” il cui marchio o logo deve occupare una parte residuale dell'impianto (max 25% della superficie).. Lo striscione posto in opera a scavalco della rete stradale deve essere ancorato sia sul bordo superiore che su quello inferiore. Lo striscione può essere luminoso per luce indiretta solo se posto all'interno dei centri abitati. Dimensioni massime: base cm. 1000 e altezza cm 140.
6. Si considera **“locandina, stendardo”** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. Dimensione massima cm 100 x 140
7. E' da considerare **“segno orizzontale reclamistico”** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si considera **“impianto pubblicitario di servizio”** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. E' da qualificare **“impianto di pubblicità o propaganda”** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna né come cartello, né come manifesto, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
10. E' da qualificare **“targa”** quel manufatto con scritta in caratteri alfanumerici, completato eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzato e supportato in materiale di qualsiasi natura, installato esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce; è utilizzabile solo su una facciata ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta. Dimensione massima cm. 50 x 50.
11. Nel termine generico **“altri mezzi pubblicitari”** si intendono le scritte o simboli o richiami di ogni tipo, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'attività di qualsiasi natura esse siano. Sono ammessi, anche in deroga alle limitazioni di seguito stabilite in via generale mezzi pubblicitari cumulativi utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale (totem).
12. E' da qualificare **“Pubblicità”** quella effettuata con veicoli o rimorchi sui mezzi pubblici o privati con scritte e marchi aderenti agli stessi per mezzo di pannelli, dipinture o altro.

Art. 3 Bis

DEFINIZIONE MEZZI DI SUPPORTO

1. **Bacheca**: impianto bifacciale collocato su pali. Dimensione massima cm. 300 x 200.
2. **Poster**: impianto monofacciale o bifacciale collocato a muro o su pali. Dimensioni massime di cm. 600x300. Può essere luminoso per luce propria o indiretta.
3. **Tabella**: quadro monofacciale in lamiera fissato al muro. Dimensioni massime cm.300x200.
4. **Trespole o Triade**: impianto trifacciale, collocato su pali. Dimensioni massime per ogni faccia di cm. 140 x 200.
5. **Pensilina**: struttura di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da spazi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, di dimensione massima cm. 140 x 200. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
6. **Palina attesa bus**: struttura bifacciale per la segnalazione dei transiti e delle fermate dei mezzi pubblici, può essere posta su palo o a bandiera su muro ed è completata da un unico spazio finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari di dimensione massima cm. 100 x 140. Sull'altro lato dell'impianto sono inserite le informazioni relative ai mezzi pubblici. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
7. **Orologio – Termometro**: struttura di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio, su palo o su muro, può essere completata da uno spazio mono o bifacciale atto alla diffusione di messaggi pubblicitari di dimensione massima cm. 70 x 100. Può essere luminosa per luce propria.
8. **Quadro Turistico**: elemento di arredo urbano caratterizzato dalla presenza di cartografie, piante ed indicazioni utili relative al territorio e alla fruizione di servizi, installato su palo o su parete, può supportare appositi spazi idonei all'esposizione di messaggi pubblicitari. Dimensioni massime (cartografia o pinte incluse) di cm.300x200. Può essere luminosa per luce propria.
9. **Transenna parapetonale**: elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale esso è fissato al suolo, può essere composto da uno o più elementi e da spazi mono o bifacciali predisposti alla diffusione di messaggi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta. L'apposizione di tali manufatti, comprendenti spazi pubblicitari, è ammessa previo convenzionamento con l'Amministrazione comunale e dovrà necessariamente riguardare un'intera via o

un'intera zona omogenea; i manufatti dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle installate all'angolo Via Baronchelli Via Deretti; la convenzione stabilirà il numero, l'ubicazione degli stessi e eventuali canoni annuali da versare al Comune per la posa della struttura.

10. **Cestino portarifiuti**: elemento di arredo urbano su palo finalizzato al servizio di raccolta di piccoli rifiuti può essere completato da un piccolo spazio contenente messaggi pubblicitari di dimensione massima cm. 35x50. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.
11. E' da qualificare "**Tenda**" una struttura rooflike, spesso fatta di tela o di plastica, che serve da riparo, come su una vetrina, finestra, porta, o ponte.

Per le autorizzazioni relative ai mezzi adibiti ad arredo urbano, ed a servizio pubblico quali : transenne – orologi – pensiline – cestini porta rifiuti – bacheche etc., le ditte richiedenti gli atti autorizzatori dovranno attenersi a quanto previsto dal titolo III del presente Regolamento.

Art. 4

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

(Art. 23 CdS – Artt. 48 e 49 Reg. 495/92)

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari definiti nell'art. 3 installati fuori dei centri abitati non devono superare la superficie dei sei metri quadrati ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere i venti metri quadrati. Qualora la superficie di o in aderenza ai fabbricati ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a mq 100 è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq. Fino al limite di 50 mq.
2. La preinsegna o freccia direzionale deve avere fondo di colore grigio scuro e scritta gialla, l'eventuale logo o marchio può essere anche multicolore. Per ogni struttura sono previste un massimo di n. 6 preinsegne o freccia direzionale aventi dimensione cadauna di L.125cm. x H. 25cm. che dovranno essere posizionate su supporti forniti e posti in opera direttamente dall'amministrazione comunale.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del presente regolamento.
6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può superare 1/5 dell'intera superficie del cartello e altro mezzo pubblicitario.
7. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera fuori dal centro abitato deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 2 m. rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, e di 2,20 mt. all'interno dei centri abitati.

8. I segni orizzontali reclamistici , ove consentiti ai sensi dell'art. 51 comma 9 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
9. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.

Art. 5

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI (Art. 23 CdS – Art. 50 Reg. 495/92)

1. I mezzi pubblicitari sono definiti luminosi, quando per luce propria, per luce diretta o per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata o luminosa durante le ore notturne. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi fuori e dentro i centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere né luce intermittente o variabile, né di colore rosso, né di colore giallo, né di colore verde, né di intensità luminosa superiore a 150 Watt per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso e nelle sedi della Croce Rossa Italiana.
3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie e le sedi della associazione Croce Verde.
4. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
5. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, di cui all'art. 3 , illuminato di luce propria o indiretta all'interno del centro storico, fatta eccezione delle insegne di esercizio di cui all'art. 3 comma 1.

TITOLO II°
Norme comuni a tutte le forme di pubblicità

Art. 6
UBICAZIONI LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA
(Art. 51 Reg. 495/92)

Fuori dai centri abitati

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 2, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 3 m. dal limite della carreggiata;
 - b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
 - f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
 - g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada;
 - h) 250 m. prima delle intersezioni;
 - i) 100 m. dopo le intersezioni;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistenti a distanza inferiore di 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi; i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne della carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate continue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ubicati fuori dei centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della carreggiata “possono essere installati ad una distanza di 50 m. l’uno dall’altro”; questa distanza non viene applicata in presenza di altri tipi di cartelli pubblicitari, posti in posizione trasversale alla strada. L’installazione dovrà rispettare la distanza di almeno 3 m. dalla linea di carreggiata in ciascun punto del pannello pubblicitario, e la distanza di almeno 150 m. prima e 50 m. dopo i segnali di pericolo, di obbligo e di prescrizione.

Entro i centri abitati

4. Il posizionamento di cartelli e di insegne di esercizio entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell’art. 51 D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall’art. 23 comma 6 del codice della strada.
- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
5. Il comune ha facoltà di derogare, all’interno dei centri abitati, all’applicazione dei divieti di cui sopra.
- 6) E’ inoltre vietato il posizionamento di più di n. 4 mezzi pubblicitari di qualsiasi genere (per senso di marcia) nelle seguenti vie:
IV novembre;
Achille Pozzi;
Meli;
XX Settembre;
Papa Giovanni XXIII;
Viale Santa Maria
De Gasperi.
C. Abba

Art. 7
DEROGA ALLE DISTANZE IN CENTRO ABITATO
(Art. 51 Reg. 495/92)

1. Segnaletica stradale di direzione o preinsegna

a) Il Comune dispone le seguenti deroghe relative alle distanze nel centro abitato:

Oltre ai segnali di indicazione espressamente indicati nel Nuovo Codice della Strada e nel suo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono individuabili anche le seguenti attività avente sede nel territorio del Comune di Carpenedolo:

- attività commerciali, artigianali ed industriali;
- attività a servizio dell'utente della strada (carrozzeria, officina meccanica per auto, gommista, elettrauto ecc.);
- centri commerciali;
- sedi di associazioni di categoria di particolare rilevanza e di pubblico interesse;
- attrezzature ospedaliere e sanitarie;
- autorimesse pubbliche e/o private che svolgono servizio di pubblico interesse;
- ristoranti e simili.

b) La collocazione di Segnaletica stradale di direzione o preinsegna nel centro abitato dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il numero degli impianti segnaletici autorizzati per ogni singola attività verrà definito in base al percorso che partendo dalla viabilità principale arrivi alla sede dell'attività stessa;
- gli impianti segnaletici dovranno essere indipendenti e non raggruppati ad altri impianti collocati dalla Pubblica Amministrazione salvo specifica indicazione della stessa;
- in nessun caso può essere consentito l'abbinamento tra cartelli segnaletici di direzione e pubblicità e non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

c) Tutti i cartelli direzionali sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE richiesta con le modalità indicate nel Titolo III del presente Regolamento senza esame della C.E. in quanto previsti dal nuovo Codice della Strada.

d) La collocazione può avvenire a seguito di richiesta dell'interessato o su iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

e) Qualora la collocazione avvenga a seguito di richiesta, le spese per la posa e la manutenzione sono a carico del richiedente.

2) "Insegna di esercizio", di "cartello" o "impianto di pubblicità o propaganda" così come definiti dall'art. 3 c. 1, 3 e 9 del presente Regolamento

a). Nel centro abitato le distanze previste dall'art. 51, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 sono ridotte nei termini di seguito indicati:

20 mt. prima e dopo dai cartelli e da altri mezzi pubblicitari, dai segnali stradali di pericolo e prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni e i segnali di indicazione;

b) Per i cartelli posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati, o comunque, ad una distanza non inferiore ai mt. 2 dalla carreggiata, non si applicano le distanze minime di cui sopra, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.

c) Le distanze indicate al comma b) non si applicano per le insegne d'esercizio poste in aderenza ai fabbricati, su tetto, su pensilina o parti strutturali aggettanti.

Per le collocazioni delle insegne d'esercizio poste perpendicolarmente al senso marcia dei veicoli, le distanze effettive sono fissate nei termini di seguito indicati:

10 mt. prima e dopo, dalle insegne, dai cartelli e da altri mezzi pubblicitari, dai segnali stradali di pericolo e prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni;

5 mt. prima e dopo dai segnali di indicazione.

d) Nel centro abitato gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 2 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori stabilite da particolari disposizioni del presente regolamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica quanto menzionato nel Nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

3) Manufatti sulle rotatorie e nelle isole spartitraffico

- a) Sulle rotatorie e sulle isole spartitraffico, nell'area adibita a verde pubblico, è ammessa la collocazione di cartelli anche non di direzione o preinsegna in un numero non superiori a quattro della misura massima di cm. 200 di base per cm. 50 di altezza, intestati "Comune di Carpenedolo" e riportanti il simbolo o marchio commerciale della ditta che offre la manutenzione del verde, previa convenzione con il Comune;
- b) Il cartello deve avere fondo bianco
- c) il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, causerà l'immediata revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni e disposizioni previste per la rimozione dal presente regolamento.

4) Cartelli su transenna parapetonale

Sulle transenne parapedoni sono ammessi cartelli anche non di direzione o preinsegna.

ART. 8

LE PRIORITA' NEL POSIZIONAMENTO

In ordine alla posizione di collocamento degli impianti, ferma restando la garanzia assoluta riferita a semafori, apparecchiature illuminanti di controllo elettronico ed altri rispondenti a requisiti di pubblica utilità, viene data precedenza a:

1. SEGNALI STRADALI

a - segnali di pericolo e segnali di prescrizione

b - segnali di indicazione

2. SEGNALI INFORMATIVI

a - segnali di nome strada e servizi d'interesse pubblico

b - segnali turistici e di territorio

c - segnali che forniscono informazioni utili per la guida

d - segnali che indicano servizi e impianti per gli utenti della strada

e - segnali industria o delle attività

3. MEZZI PUBBLICITARI

a - pubbliche affissioni

b - pubblicità fissa

4. In ogni caso e per particolari forme pubblicitarie, viene data preferenza a quella di carattere socio-culturale e di informazione pubblica.

Art. 9

STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

(Art. 23 CdS – Art. 52 Reg. 495/92)

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio.
2. All'interno dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per il senso di marcia ove e' ubicato l'impianto di un solo cartello pubblicitario.
3. All'interno della stazione di servizio è ammessa la cartellonistica pubblicitaria.

TITOLO III

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 10

AUTORIZZAZIONI – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. 495/92)

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade adibite ad uso pubblico del territorio comunale o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento da parte del Comune.
2. Il soggetto finale interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare o spedire la relativa domanda redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
3. Il Comune entro i 60 giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione, in caso di diniego, questo verrà motivato.
4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque vi è la necessità di produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, il Responsabile del Procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle correzioni o integrazioni richieste. In caso di mancato ricevimento delle integrazioni richieste (entro il termine di 60 gg.), la domanda presentata si intende archiviata. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici. In tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.
5. Il Responsabile del Procedimento, una volta accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, e sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, rilascia l'autorizzazione con specifico atto contenente le norme e le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico.
6. È istituito il Registro delle Autorizzazioni Comunali per Impianti Pubblicitari. Tale registro è tenuto a cura dell'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione e nello stesso sono annotate in ordine cronologico le autorizzazioni rilasciate, l'indicazione degli estremi della domanda ed una sommaria indicazione dell'impianto pubblicitario autorizzato.
7. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno 3 mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda (in carta legale), allegando il bozzetto del nuovo messaggio, al Comune, il quale sarà tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intenderà rilasciata.
8. Per le strutture complesse l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di eventuale pratica edilizia (D.I.A. – Denuncia di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 22-23 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

9. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla osta od eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, Regione, Consorzio Rogge, Consorzio medio Chiese, ecc.).
10. La pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico (es. impianti sportivi, aeroporti, centri commerciali, cinema, stazioni di trasporto pubblico, ecc.) e non visibile all'esterno, non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale ma è tenuta alla presentazione di dichiarazione di pubblicità e al relativo pagamento dell'imposta, ove non esente.
11. È consentita la pubblicità a mezzo di aerei, in occasione di manifestazioni sportive e fieristiche solo negli spazi sovrastanti i luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse e loro adiacenze, previa autorizzazione dell'E.N.A.C..
12. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di superfici massima inferiori o uguali a mezzo metro quadro

Art. 11
DOMANDA AL COMUNE
(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. 495/92)

1. La domanda redatta su apposito modulo, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e corredata da versamento diritti d'istruttoria deve essere presentata al Comune di Carpenedolo – Servizi tecnici, da parte del titolare o legale rappresentante della Ditta pubblicizzata, corredata dei seguenti documenti:
 - a) Progetto quotato in scala adeguata dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera con indicazione delle dimensioni, n° delle facce, materiali, sagome, supporto e luogo di installazione (e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto), in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
 - b) Bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre o più bozzetti, con indicazione dei relativi tempi di esposizione;
 - c) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e dell'ambiente circostante, (due foto del luogo di ubicazione viste per ogni senso di marcia);
 - d) Planimetria della zona in scala non inferiore a 1:2000, con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo pubblicitario, nonché le distanze da eventuali altri impianti pubblicitari, incroci stradali, cartelli di segnaletica, ecc. in triplice copia;
 - e) Copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 N° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi;
 - f) Nulla Osta dell'Ente di appartenenza di altra strada, qualora il mezzo pubblicitario sia visibile da tale strada;
 - g) Dichiarazione contenente traduzione dei messaggi pubblicitari scritti in lingua non italiana. L'Amministrazione Comunale, al fine di verificare quanto dichiarato, si riserva la facoltà di richiedere perizia giurata che attesti quanto dichiarato;
 - h) Titolo idoneo della proprietà dell'area o dichiarazione del proprietario dell'area all'utilizzo della stessa;
 - i) Per le imprese/agenzie pubblicitarie titolo idoneo a presentare la domanda da parte del titolare dell'azienda soggetta a pubblicità;
 - j) Auto dichiarazione con la quale si attesta :
 - Che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia.
 - Che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità.

- Che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
- Che l'attività commerciale o professionale oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima.

La dichiarazione dovrà altresì precisare i dati del Legale Rappresentante della Ditta e codice fiscale o partita IVA della Ditta, il nominativo del proprietario del terreno o del fabbricato in cui si effettua l'installazione e dovrà essere autenticata ovvero prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore come previsto dall'art. 38 del DPR 28.12.2000 N° 445.

2. Ogni domanda deve riferirsi ad un solo impianto pubblicitario.

Art. 12

TERMINE E VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE (Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. 495/92)

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari installati su suolo pubblico ha validità per un periodo di 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Nel caso in cui non si intenda apportare modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata da una copia dell'autorizzazione da rinnovare e dalla sola auto-dichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui all'art. 11, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Qualora si intenda apportare modifiche al mezzo pubblicitario dovrà essere osservata la procedura di cui all'art. 11

Art. 13

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE (Art. 23 CdS – Art. 54 e Art. 55 Reg. 495/92)

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) Effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) Procedere alla rimozione del cartello o del mezzo pubblicitario nel caso di decadenze o revoca dell'autorizzazione di cui al succ. art. 14 o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) Fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato su area pubblica una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati, con caratteri incisi, mediante punzonatura, i seguenti dati:
 - Amministrazione rilasciante;
 - Soggetto titolare;

 - Numero dell'autorizzazione;
 - Data di scadenza;
 la targhetta deve essere esclusivamente metallica e fissata saldamente con viti o rivetti; non sono consentiti altri tipi di targhettes.
2. La targhetta di cui al comma 1 lettera "e" deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le norme di legge e regolamenti vigenti, nonché i diritti di terzi.
4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, alla posa dei segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione, diffidato alla rimozione non vi provvedere nel termine assegnatogli, la rimozione stessa avverrà a cura d'ufficio Comunale competente con addebitate delle spese sostenute al soggetto titolare dell'autorizzazione inadempiente.
6. Qualora l'insegna di esercizio presenti scritte in caratteri non latini, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di riportare sull'insegna stessa la traduzione in lingua italiana. Detta traduzione, scritta anche con caratteri di dimensioni ridotte ma leggibili, deve inequivocabilmente far comprendere la tipologia merceologica dell'attività stessa.

Art. 14
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. 495/92)

- 1) Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione :
 - a) La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
 - d) La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) La mancata realizzazione dell'opera entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - f) soppresso**
 - g) Per i titolari diretti di posti pubblicitari in caso di disdetta della pubblicità prima del rinnovo o mancanza di rinnovo entro il termine suddetto sono diffidati alla rimozione; se non vi provvederà nel termine assegnatogli, la rimozione stessa avverrà a cura d'ufficio Comunale competente con addebitate delle spese sostenute al soggetto titolare dell'autorizzazione inadempiente.

Art. 15
VOLTURAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
(Art. 23 CdS – Art. Reg. 495/92)

1. Per ottenere la volturazione dell'atto autorizzativo rilasciato dall'Ente proprietario della strada è necessario presentare la seguente documentazione:
 - Domanda in carta legale;
 - Dichiarazione con firma autentica ovvero prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore come previsto dall'art. 38 del DPR 28.12.2000 N° 445 che attesti che la situazione delle opere autorizzate non ha subito variazioni;
 - Dichiarazione di consenso alla volturazione sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione oppure dichiarazione di successione mortis causa;
 - Attestazione di versamento diritti di segreteria.
 - Dati anagrafici del Legale rappresentante, recapito telefonico
 - Codice fiscale o partita I.V.A. del richiedente

Art. 16
VARIAZIONE MESSAGGIO PUBBLICITARIO
(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. 495/92)

1. Per ottenere l'autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario riportato sul cartello o altro mezzo pubblicitario già autorizzato fuori dal centro abitato, è necessario presentare la seguente documentazione :
 - a. Domanda in carta legale;
 - b. Attestazione di versamento diritti di segreteria;
 - c. Bozzetto del nuovo messaggio;
2. L'autorizzazione sarà rilasciata entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si intenderà tacitamente assentita.
3. Non sono consentite variazioni del messaggio pubblicitario prima che siano decorsi almeno tre mesi dalla data di rilascio della precedente autorizzazione.

TITOLO IV°
Disciplina particolare di mezzi ed impianti pubblicitari

Art. 17
PREINSEGNE
(Art. 47 – 48 Reg. 495/92)

1. Le preinsegne hanno la finalità di pubblicizzare e indicare la direzione della sede dove si esercita una determinata attività, per facilitarne il reperimento. Possono essere installate in un raggio di 5 km fuori dai centri abitati ad una distanza prima delle intersezioni non superiore a mt. 500.
2. E' ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dall'art. 51, comma 2, lettere b - c - d - e - f - h – del Regolamento del Codice della Strada. Devono comunque essere rispettate le distanze di mt. 100 dai cartelli e altri mezzi pubblicitari. Possono essere installate prima dei segnali stradali alla distanza pari allo spazio di avvistamento di questi ultimi e dopo i segnali stradali a metà della predetta distanza. Le dimensioni delle preinsegne debbono essere di mt. 1,00 X 0,20 o 1,50 X 0,30.
3. Non possono essere usati per le preinsegne i colori previsti dall'art. 78 comma 2, lettera f) del Regolamento del Codice della Strada.
4. Non si potranno posizionare più di 6 preinsegne sul medesimo sostegno anche se già in opera a servizio di impianti esistenti.

Art. 18
COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI CON CARATTERE DI
PROVVISORIETA'
(striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici).
(Art. 51 Reg. 495/92)

1. Può essere autorizzata, su specifica domanda, l'installazione dei mezzi pubblicitari riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere politico, culturale, religioso, sportivo e commerciale, aperte al pubblico a decorrere da 15 giorni prima dell'inizio e sino a 48 ore dopo la fine della manifestazione.
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 può derogare a quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento.
3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione di cui ai punti c), d) ed e) dell'articolo 11. La documentazione di cui al punto "d" può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione. Il competente ufficio può richiedere ulteriori precisazioni.

Qualora si intenda utilizzare i mezzi pubblicitari di cui al comma 1 per pubblicità di tipo commerciale o aziendale all'interno di un cantiere, per le sole ditte che in esse operano e per la sola durata dei lavori specifici all'azienda pubblicizzata, si dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione che dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento e con le modalità dell'art. 11.

Art. 19
ZONE VINCOLATE– DIVIETO DI INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
(Art. 23 C.d.S.)

1. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, storico, artistico o di qualsiasi altra natura derivanti dal piano regolatore comunale.
- 2) E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario lungo il tratto sia urbano che extraurbano della roggia denominata Fossa Magna, in quanto ritenuta area di salvaguardia ambientale.
- 3) Sono esclusi dal divieto gli impianti pubblicitari ricadenti all'interno delle aree di servizio che potranno esporre solo insegne di esercizio.

La cartellonistica esistente su tali zone e in possesso di autorizzazione avra' validita' tre anni; quella non in possesso di autorizzazione dovra' essere rimossa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; trascorso tale termine il Comune provvederà alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi con le modalità previste dal presente Regolamento

Art. 20
DEROGA AL DIVIETO IN ZONE VINCOLATE
(Art. 51 Reg. 495/92)

Nelle zone vincolate di cui all'articolo 19 del presente Regolamento può essere autorizzata l'installazione delle seguenti insegne d'esercizio, previo Nulla Osta rilasciata dal competente organo di tutela del vincolo :

- a) le insegne e altri mezzi pubblicitari collocati in aderenza ai fabbricati;
- b) le insegne poste sopra la luce degli ingressi e delle vetrine, non sporgenti dal filo di facciata;
- c) le scritte realizzate su pareti preesistenti e quelle serigrafate sulle vetrine e tende parasole;
- d) le insegne e altri mezzi pubblicitari posti all'interno delle vetrine dei negozi;
- e) le insegne la cui esposizione sia resa obbligatoria da leggi o regolamenti;
- f) le targhe professionali, solitamente di modeste dimensioni;
- g) ~~soppresso~~**
- h) scritte di non grandi dimensioni.

Art. 21
LIMITAZIONI ALLA PUBBLICITA' SONORA
(Art. 59 Reg. 495/92)

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietata qualsiasi pubblicità fonica a carattere commerciale nel Comune di Carpenedolo ad eccezione di quelle effettuate durante e nei luoghi di manifestazioni di pubblico interesse.

2. E' comunque assolutamente vietata la pubblicità a mezzo di altoparlanti tra le ore 20.00 e le ore 9.00, nonché tra le ore 13.00 e le ore 16.00. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica
3. La pubblicità fonica, non potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991, e successive modifiche.
4. La richiesta, indirizzata all'ufficio Polizia Locale, dovrà essere presentata 20 giorni prima dell'esecuzione sugli appositi moduli all'uopo predisposti. In materia, ove la domanda venga presentata nel rispetto del precedente termine temporale e delle normative di riferimento, si applica il regime previsto per il silenzio – assenso.
5. E' fatto inoltre divieto di stazionare più di 20 minuti nella stessa località. Ove la pubblicità venga svolta in forma "non itinerante" il soggetto, trascorsi i 20 minuti di cui sopra, dovrà spostarsi ad una distanza di almeno mt. 200 dalla precedente località.

Art. 22

ALTRI DIVIETI E LIMITAZIONI

1. All'interno del centro storico non è autorizzata l'installazione su area pubblica di "insegna di esercizio", di "cartello" o "impianto di pubblicità" o propaganda" così come definiti dall'art. 3 c. 1, 3 e 9 del presente Regolamento.
2. All'interno del centro storico non è autorizzata l'installazione di insegne, ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione del centro storico prevista dal P.G.T.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono essere in posizioni che comportino la copertura visiva di segnaletica stradale entro lo spazio di avvistamento, di numeri civici e targhe viarie .
4. È vietata la pubblicità effettuata a mezzo di luce abbagliante.
5. È fatto divieto esporre cartelli indicanti offerte immobiliari, con specifico riferimento a quelli utilizzati comunemente dalle Agenzie Immobiliari, su edifici, recinzioni o altro che non siano oggetto dell'offerta di vendita medesima.
6. Su tutto il territorio comunale, al di fuori di spazi attrezzati per manifestazioni, è vietata ogni forma di pubblicità mediante lancio di volantini od oggetti pubblicitari
7. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che ai 15 giorni precedenti ed alle quarantotto ore successive allo stesso.
8. E' vietata l'installazione di contenitori per la pubblicità su suolo pubblico;

TITOLO V°

Vigilanza e misure sanzionatorie

Art. 23

VIGILANZA

(Art. 23 CdS – Art. 56 Reg. 495/92)

1. La Vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni è effettuata dal personale dell'Ente avente i requisiti richiesti dall'art. 23 del Regolamento 495/92 e dall'art. 12 comma 3 del C.d.S.

2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.
3. Il Dirigente del Settore Viabilità emette ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 24

SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (Art. 23 CdS)

1. Chiunque installi mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni nonché alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti a cura e spesa dell'autore, ai sensi dell'art. 23 del C.d.S.
2. Devono essere rimossi :
 - a) I cartelli o gli altri mezzi pubblicitari e propagandistici installati abusivamente;
 - b) I cartelli o gli altri mezzi pubblicitari e propagandistici la cui autorizzazione è decaduta;
 - c) I mezzi pubblicitari e propagandistici aventi ubicazione, forma, o contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate;
 - d) Segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine, e stendardi, decorse 24 ore dalla conclusione della manifestazione pubblicizzata.
3. Il trasgressore o il titolare dell'autorizzazione decaduta deve provvedere alla rimozione degli impianti di cui al comma 2 ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale di accertamento. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio entro 15 giorni con spese a carico del trasgressore. Qualora la rimozione comporti la necessità di entrare nel fondo altrui, il verbale verrà notificato anche al proprietario del fondo quale obbligato in solido un termine di 15 giorni per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 25

SANZIONI TRIBUTARIE, INTERESSI E CONTENZIOSO

Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni tributarie e degli interessi si rinvia a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto previsto dai D. Lgs. 471/97, 472/97 e 473/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda il contenzioso si applicano le norme contenute nel D.Lgs 546/92 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26

SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI (Art. 56 Reg. 495/92)

1. Alla violazione delle norme che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. del presente Regolamento, ne consegue la rimozione del mezzo pubblicitario collocato abusivamente.
2. La rimozione dell'impianto verrà stabilita con ordinanza del Dirigente del Settore Viabilità.
3. Nell'ordinanza, di cui al precedente comma, verrà indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i 10 giorni (Art. 23 C.d. S.) giorni dalla data della notifica.
Trascorso tale termine, si provvederà d'ufficio entro 15 giorni alla rimozione, a spese dell'interessato.

Art. 27
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
(Art. 21 C.d.S.)

1. Nel caso in cui l'autorizzazione decada per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione, il ripristino dello stato delle cose e dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio entro 15 giorni, a spese dell'inadempiente.

TITOLO VI°
Disposizioni finali e transitorie

Art. 28
SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO
(Art. 39 C.d.S. – Art. 134 Reg. 495/92)

1. Possono essere inseriti nei segnali di cui gli artt. 127–128–130-131 del Regolamento del Codice della Strada i seguenti cartelli di indicazione :
 - a. Turistiche;
 - b. Industriali, artigianali, commerciali;
 - c. Alberghiere;
 - d. Territoriali;
 - e. Di luoghi di pubblico interesse.
2. I Simboli relativi alle indicazioni di cui al comma 1, sono rappresentati dalla figure II.100 e II.231 del Regolamento C.d.S.
3. I segnali di indicazione di cui al comma 1, possono essere installati in posizione autonoma e singola come segnali di direzione e localizzazione, non devono in alcun modo interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali stradali verticali. Se impiegati, devono essere installati unicamente nelle strade che conducono al luogo segnalato, salvo i casi di impossibilità ed a non oltre 10 Km. di distanza dal luogo segnalato.
4. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'Ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
5. I segnali di indicazione turistici e territoriali sono a fondo marrone con cornici e iscrizioni di colore bianco. Sono impiegati per indicare località e luoghi di interesse storico, artistico, culturale, turistico, per denominazioni geografiche, ecologiche e di ricreazione. Sono impiegati in località urbane ed extraurbane.
6. I segnali di indicazione, industriali, artigianali e commerciali sono a fondo nero opaco con scritte di colore giallo. Sono impiegati qualora per configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'installazione di un impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività produttive nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.
7. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Il segnale di direzione con indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" (Fig. II.296 del Regolamento C.d.S.), col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di

- preselezione e combinato, ove necessario, col “gruppo segnaletico unitario” ivi esistente.
8. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso dei segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla “zona industriale” o “zona artigianale” o “zona commerciale” in genere (Fig. II.297 del Regolamento C.d.S.).
 9. Le parole e i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di rendere visivamente più agevole la percezione.
 10. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
 11. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
 - a) un segnale con funzioni di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (Fig. II.298 del Regolamento C.d.S.);
 - b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (Fig. II.299 del Regolamento C.d.S.);
 - c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (Fig: II.300 e II.301 del Regolamento C.d.S.).
 12. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come semplificati dalla figura di cui alla Fig. II 301 del Regolamento C.d.S. e devono far parte di un unico impianto con un massimo di 6 frecce.
 13. Per l'installazione di impianti di cui al presente articolo da ubicarsi all'esterno dei centri abitati lungo le strade provinciali dovranno presentare richiesta di autorizzazione alla Provincia di competenza territoriale e richiedere il nulla osta tecnico all'ente proprietario della strada art. 26 comma 3 e art. 37 comma 1 del C.d.S.

Art. 29

SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI (Art. 39 C.d.S. – Art. 136 Reg. 495/92)

I segnali che forniscono indicazione di servizi utili possono essere collocati unicamente in posizioni isolate all'esterno o interno dei centri abitati, in prossimità del servizio segnalato.

Art. 30

CORRISPETTIVO E CANONE

1. L'importo del corrispettivo e dei canoni annuali e temporanei per l'occupazione di suolo pubblico, ei mezzi pubblicitari di cui all'art. 3 commi 3-9 e dell'art. 3 bis commi 1-2-4-7, ai sensi dell'art. 53 del D.p.r. 495/1992, e' determinato con deliberazione dalla Giunta Comunale.
2. La riscossione dei canoni potrà essere delegata.

Art. 31

ONERI DI RIMOZIONE (Art. 211 C.d.S.)

1. Ove il trasgressore non effettui la rimozione cui è obbligato nei termini previsti dagli artt del presente Regolamento, provvede l'Amministrazione comunale d'ufficio addebitando al trasgressore le relative spese quantificate dai servizi tecnici comunali.
2. Il proprietario del cartello potrà procedere entro 30 gg. al ritiro dello stesso dopo aver presentato la ricevuta del versamento di cui al comma precedente. Decorso tale termine e comunque non oltre i successivi 15 giorni l'impianto verrà smaltito quale rifiuto e le relative spese verranno addebitate al proprietario.

Art. 32
NORME TRANSITORIE

1. I cartelli installati in assenza di autorizzazione/nulla osta dovranno essere rimossi a cura e spese della Ditta installatrice, o in sua assenza dalla Ditta pubblicizzata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; trascorso tale termine il Comune provvederà alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi con le modalità previste dai relativi artt. del presente Regolamento.
2. I cartelli o mezzi pubblicitari in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e provvisti di autorizzazione possono essere mantenuti fino alla scadenza della autorizzazione;
3. I cartelli o i mezzi pubblicitari di cui al comma 2 del presente articolo devono essere adeguati alle disposizioni del presente Regolamento o rimossi entro un anno dalla entrata in vigore del Regolamento a cura e spese del titolare; in caso contrario il Comune di Carpenedolo provvederà alla rimozione con le modalità previste dai relativi artt. del presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.04.1992, n. 285) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R 16.12.1992, n. 495) nonché alle successive integrazioni e modificazioni.
5. tutti i cartelli e mezzi pubblicitari in essere lungo il tratto urbano ed extraurbano della roggia denominata Fossa Magna, dovranno essere rimossi entro 10 giorni dalla scadenza naturale dell'autorizzazione.

Art. 33
SOPPRESSO

Art. 34
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore